

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03911/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3911 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

SAN FELICE Società Agricola a r.l., con sede in Vitulazio alla Via Farina n. 4, in persona del legale rappresentante Amministratrice pro tempore dott.ssa Catia Gravina, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano e Giovanni Actis, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Maria Iaccarino in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 55 e domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria de Gennaro dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Agricola Forestale Meridionale s.a.s., in persona del legale rappresentante

pro tempore, non costituita in giudizio;

Bionatura Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- (quanto al ricorso introduttivo)

a) della comunicazione della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania del 17.07.2020, prot. n. 2020.0340028, con la quale è stato partecipato alla ricorrente che la sua domanda di sostegno correlata al Bando indetto dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017 ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali : Tipologie di intervento 4.1.1” era stata inserita nella sezione delle domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo della Graduatoria Regionale definitiva;

b) della Graduatoria Unica Regionale definitiva di cui al Bando indicato sub a), approvata con Decreto Dirigenziale n. 138 del 15.07.2020, pubblicato sul B.U.R.C. n. 147 del 20.07.2020, nella parte in cui non contempla la Società ricorrente e la relega nell’elenco delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (sub lett. d);

c) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, precipuamente e quatenus opus : c.1) la Nota della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania dell’11.05.2020, avente ad oggetto “PSR CAMPANIA 2014-2020 – Tipologia Intervento T.I. 4.1.1 domanda n. 84250079310 prot. n. AGEA.ASR.2018.339291 del 20.04.2018. Comunicazione degli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990) – integrazione comunicazione prot. n. 522532 del 02/09/2019”; c.2) la Nota della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania del 02.09.2019, prot. n. 0522532, avente ad oggetto “PSR

CAMPANIA 2014-2020 – Tipologia di Operazione 4.1.1 domanda n. 84250079310 prot. AgEA n. AGEA.ASR.2018.339291 del 20/04/2018. Comunicazione di non accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990”; c.3) la Graduatoria Regionale provvisoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 136/2019 e quella, parimenti provvisoria, rettificata di cui al Decreto Dirigenziale n. 39 del 17.02.2020; c.4) le Determinazioni ed i Verbali delle operazioni condotte dalle Commissioni di esame e di riesame delle domande nelle adunanze del 06.02.2020 (Verbale prot. n. 2020.0080443 del 07.02.2020), del 01.03.2020 (Verbale prot. n. 2020.0139764 del 03.03.2020) e del 17.06.2020 (Verbale prot. n. 2020.0300623 del 26.06.2020); c.5) la Nota Operativa della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 2019.0767064 del 16.12.2019 e quella successiva prot. n. 2020.0037578 del 20.01.2020, nonché il Provvedimento prot. n. 2020.0114981 del 21.02.2020, con cui è stata nominata la Commissione per attività di verifica delle istanze presentate a valere sul PSR Campania 2014/2020 – Tipologia di Intervento 4.1.1;

- *(quanto ai motivi aggiunti)*

a) della comunicazione della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania del 22.12.2020, prot. n. 2020.0612542, con la quale è stato partecipato alla ricorrente l'esito del riesame d'ufficio in ordine alla sua domanda di sostegno correlata al Bando indetto dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017 ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali : Tipologie di intervento 4.1.1” e reputata, novellamente, la stessa non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo della Graduatoria Regionale definitiva;

b) della Graduatoria Unica Regionale definitiva di cui al Bando indicato sub a), approvata con Decreto Dirigenziale n. 138 del 15.07.2020, pubblicato sul B.U.R.C. n. 147 del 20.07.2020, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non contempla la Società ricorrente e la relega nell'elenco delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (sub lett. d);

c) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ulteriori e diversi rispetto a quelli già gravati con il ricorso principale, i quali ultimi abbiansi qui reiterati nella loro opposizione, tra i quali, precipuamente e quatenus opus : c.1) il DRD n. 262 del 18.11.2020 dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2014-2020; c.2) le determinazioni finali della Commissione di riesame assunte nell'adunanza del 03.12.2020 e trasfuse nel successivo Verbale della stessa del 07.12.2020, prot. n. 0584062.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Giuseppe Esposito e udito l'avvocato Eduardo Romano;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris* quanto meno per la mancata attribuzione dei 5 punti per l'adesione al Piano Assicurativo Agricolo, mostrandosi all'esame della fase cautelare che (richiedendo il bando per il criterio di selezione n. 5 esclusivamente la "richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3") appare sufficiente l'allegazione alla domanda della richiesta del 3/5/2018 di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018;

Considerato che l'attribuzione del punteggio relativo determinerebbe

l'ammissibilità della domanda per superamento del punteggio minimo, con conseguente interesse alla valutazione degli altri punti controversi, che occorre approfondire nella adeguata sede di merito;

Considerato sotto questo profilo che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4

e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e dei motivi aggiunti, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere

consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni

entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituitisi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

- a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021;
- d) compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO